

**COMUNE DI TREISO**

PROVINCIA DI CUNEO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27****OGGETTO:****REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI
PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA: TAXI E NOLEGGIO CON
CONDUCENTE.**

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PIONZO Geom. Andrea - Sindaco	Sì
2. VOLA Gabriele - Vice Sindaco	Sì
3. MARCARINO Elena - Assessore	Sì
4. PERNO SARA - Consigliere	Sì
5. DRAGO Alberto - Consigliere	Sì
6. BONGIOANNI Roberto - Consigliere	Sì
7. DACOMO Giuliano - Consigliere	Sì
8. NADA ENRICO - Consigliere	Sì
9. MASCOLO BIANCA - Consigliere	Giust.
10. PRANDI GIACOMO - Consigliere	Sì
11. ROGGIA LORENZO - Consigliere	Sì
12.	
13.	
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale NARDI Dott. Massimo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PIONZO Geom. Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

RILEVATO che detta legge disciplina il servizio di taxi, nonché il servizio di noleggio con conducente;

CONSIDERATO CHE per il servizio di noleggio con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea che utilizzano autovetture immatricolate in conformità al codice della strada;

ATTESO CHE la citata legge, all’articolo 4, comma 2, prevede che le regioni stabiliscono i criteri ai quali i Comuni debbono attenersi nel redigere i regolamenti per l’esercizio dei servizi pubblici non di linea;

ATTESO CHE l’articolo 5 della legge in questione dispone che i Comuni, nel predisporre i regolamenti in commento, stabiliscono:

- il numero e il tipo di veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- le modalità per lo svolgimento del servizio;
- i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi;
- i requisiti per il rilascio delle licenze

VISTA la legge regionale. 4 gennaio 2000 n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del D. Lgs. 19/11/1997 n. 422”;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DATO ATTO CHE non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile non avendo, il presente provvedimento, riflessi sul bilancio dell’Ente

VISTO lo schema di regolamento predisposto sulla base della normativa sopra citata;

VISTO lo Statuto comunale

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, all’unanimità dei voti espressi

DELIBERA

Di **approvare** il Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea Taxi e noleggio con conducente, allegato al presente atto, composto da n. 29 articoli.

Di **garantire**, ai fini della funzione di programmazione dallo stesso prevista, un'adeguata pubblicità e ampia informativa.

Di **dare atto** che nessun onere economico è posto a carico dell'Ente.

Di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : PIONZO Geom. Andrea

Il Segretario Comunale
F.to : NARDI Dott. Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____.

Treiso , li _____

Il Segretario Comunale
F.to : NARDI Dott. Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Treiso , li _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/07/2026

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale
NARDI Dott. Massimo

COMUNE DI TREISO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

APPROVATO ED ALLEGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. _____ DEL _____

INDICE

ART. 1	DEFINIZIONE DELL'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	PAG. 3
ART. 2	DISCIPLINA DEL SERVIZIO	PAG. 3
ART. 3	MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO) E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE	PAG. 3
ART. 4	TITOLI PREFERENZIALI	PAG. 4
ART. 5	REQUISITI PERSONALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E ALTRE CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLE STESSE	PAG. 5
ART. 6	CONTENUTI DEL BANDO	PAG. 6
ART. 7	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG. 6
ART. 8	SOSTITUZIONE ALLA GUIDA	PAG. 7
ART. 9	DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG. 7
ART. 10	TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG. 7
ART. 11	INIZIO DEL SERVIZIO	PAG. 8
ART. 12	SANZIONI	PAG. 8
ART. 13	SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG. 8
ART. 14	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG. 9
ART. 15	DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG. 9
ART. 16	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO	PAG. 9
ART. 17	CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI - VERIFICA E REVISIONE	PAG.10
ART. 18	SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO	PAG.10
ART. 19	TARIFFE	PAG.10
ART. 20	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	PAG.11
ART. 21	SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA	PAG.11
ART. 22	TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	PAG.12
ART. 23	DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI	PAG.12
ART. 24	COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI	PAG.12
ART. 25	RECLAMI	PAG.13
ART. 26	VIGILANZA E CONTRAVVENZIONI	PAG.13
ART. 27	SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI	PAG.13
ART. 28	COMMISSIONE CONSULTIVA	PAG.13
ART. 29	- DISPOSIZIONI FINALI	PAG.14

Art. 1- Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2- Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:
 - a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - c) dal D. L. vo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - d) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente
 - e) dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - f) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) dal D. L. vo 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
 - h) L.R. 4 gennaio 2000 n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del D. Lgs. 19/11/1997 n. 422"
 - i) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3- Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.
3. L'istanza di autorizzazione comunale per esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere presentata al Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'Amministrazione Comunale stessa.
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono;

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.
5. Nei casi in cui al comma 4 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
7. Nella domanda, a cui dovrà essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, il titolare della ditta in possesso dei requisiti d'idoneità professionale, di cui al successivo art. 5, dovrà indicare:
- a) cognome e nome
 - b) codice fiscale
 - c) luogo e data di nascita;
 - d) residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un comune compreso nel territorio della Regione;
 - e) cittadinanza;
 - f) Denominazione e/o ragione sociale;
 - g) Partita IVA.
8. Contestualmente alla domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:
- a) data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.
 - b) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea, riportando gli estremi dell'iscrizione.
 - d) di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
 - e) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento;
 - f) di non esser stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione.
- Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
9. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore. Tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma 2.

Art. 4 - Titoli preferenziali

1. Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate da parte del Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, tenendo conto dei titoli preferenziali attestanti la specifica professionalità del soggetto richiedente, secondo l'apposito punteggio stabilito per la formazione della graduatoria.
2. Costituisce titolo preferenziale obbligatorio quello di essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
3. Costituisce titolo preferenziale facoltativo quello di essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

Art. 5 Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse.

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. I richiedenti l'autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale al momento di presentazione dell'istanza.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale del 23 febbraio 1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95.
7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:

- a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
8. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione
- a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
 - b) l'aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6- Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art. 7, comma 2.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Il responsabile del servizio, scaduti i termini per la presentazione delle domande in risposta al bando di cui all'art. 6, provvede a nominare una commissione collegiale composta da tre membri che avrà il compito di esaminare le domande pervenute e redigere la graduatoria;
3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. È invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
5. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comprovata al Comune:
 - a) L'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l'attività

- di trasporto di persone;
- b) l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi.
Nel medesimo termine andrà comprovata:
- a) la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente mediante esibizione della carta di circolazione;
- b) la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge mediante esibizione della relativa polizza;
- c) la disponibilità nel territorio del Comune di Treiso di una rimessa o altro mezzo idoneo, attraverso il quale l'utenza può accedere al servizio mediante idonea documentazione.
6. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

Art. 8 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del Codice Civile; possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo.
2. Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n.21/92.

Art. 9- Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune è tenuto tuttavia a verificare periodicamente la permanenza in capo ai titolari dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti d'idoneità morale è tenuto a fornirne comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A.

Art. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo nulla-osta del Comune, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti di idoneità morale e professionale, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;

- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, previo nulla-osta del Comune, ad altri, designati dagli eredi di cui sopra purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
 3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
 4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
 5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11 - Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Amministrazione comunale per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal Comune.
5. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura.
6. L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo; inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura.
7. L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque

causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Art. 12 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall' art. 85, comma 4, del D. L. vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00;
 - b) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve eseguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 22;
 - b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12;
 - c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.
2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all'art. 5;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 10;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 13;
 - e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 17, comma 6, del presente Regolamento;
 - g) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;

2 La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 15- Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art. 7, comma 4, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
- b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11;
- c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- d) per morte del titolare dell'autorizzazione, salvo quanto disposto dall'art. 10.

2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione e la Provincia.

Art. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1. Il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, stabilisce il numero degli autoveicoli autorizzabili per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.

Art. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli. Verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:

- a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma del Comune come da allegato A;
- b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune come da allegato B;
- c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente, un cartello indicante il numero dell'autorizzazione.

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Amministrazione locale, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

5. Ogni qualvolta gli uffici comunali ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe

delle autorizzazioni.

6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso e comunque non superiore a sei mesi, si provvederà alla revoca della autorizzazione a norma dell'art. 14.

Art. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte degli uffici comunali.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata alla Provincia.

Art. 19 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti. Nel rispetto di tali disposizioni, il Comune può prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.
4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio comunale. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

Art. 20 - Svolgimento del Servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. È facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge n. 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. È sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.
6. Il comune può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi ed a tal fine individuate, qualora all'interno del territorio dello stesso non sia esercito il servizio taxi.
7. Qualora il Comune di Treiso sia riconosciuto dalla C.C.I.A.A. "comune di minore dimensione" ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge n. 21/92, le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi, applicandosi la regolamentazione dettata per quest'ultimo servizio solo ai fini dello stazionamento, che dovrà avvenire nei luoghi individuati dal Comune sentita la competente Commissione consultiva, e del prelevamento dell'utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate per i servizi di noleggio con conducente.

Art. 21 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

- 1) Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
- 2) Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'ente concedente.

Art. 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

- 1) In attuazione della legge 30.03.71, n. 118, e del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1978, n. 384, il servizio del trasporto di soggetti portatori di handicap deve essere svolto in modo da consentire la massima accessibilità degli stessi alle autovetture, che dovranno essere dotate di un minimo di quattro porte.
- 2) I conducenti dovranno fornire assistenza ai portatori di handicap per favorirne l'accesso e la discesa dal veicolo, riponendo inoltre sull'automezzo l'eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla loro mobilità.
- 3) I conducenti dovranno mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica del portatore di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura sicurezza delle porte, ecc...), sia all'arrivo a destinazione (discesa dall'autovettura in luoghi non pericolosi sotto il profilo della viabilità, ecc...).
- 4) Il bando di cui all'art. 6 del presente regolamento dovrà prevedere l'individuazione di almeno un'autovettura munita delle attrezzature necessarie per il trasporto di portatori di handicap di particolare gravità. Tale previsione potrà essere disattesa nel caso sia già stato autorizzato lo svolgimento del servizio da parte di almeno una autovettura attrezzata allo scopo.

- 5) È ammessa l'attivazione di interventi di collaborazione nel trasporto di soggetti portatori di handicap da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, fatta salva l'applicazione di quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 23 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 24 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - c) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
 - d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - e) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 25 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale o provinciale; l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali e dell'ufficio provinciale a cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

Art. 26 - Vigilanza e Contravvenzioni

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea nel territorio del Comune di Treiso compete ai funzionari sulla base delle rispettive competenze fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Art. 27- Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

1. Le deliberazioni dell'organo comunale, relative alla modifica del presente regolamento e alla determinazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.

Art. 28 - Commissione Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 21/92, così composta:
 - a) dal Segretario Comunale, con funzioni di presidente;
 - b) ufficiale appartenente della Polizia Locale;
 - c) da un rappresentante designato dalle Organizzazioni sindacali come regolato da disposizioni di legge;
 - d) da un rappresentante delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.
2. Ogni ente od organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento.
3. La Commissione dura in carica quattro anni.
4. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno numero un terzo dei suoi componenti.
5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza dei componenti presenti alla seduta. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà dell'organo comunale competente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, alle

disposizioni espressamente richiamate all'art. 2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.